



COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 6

OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è aperta al pubblico nel rispetto delle misure di distanziamento a causa dell'emergenza epidemiologica in corso

Assume la presidenza il sig. Aldo PICALLI Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.sa BAGNASCO Paola Piera, che procede all'appello nominale. Risultano:

PICALLI Aldo	Sindaco
GAROFANO	Francesco
FRACCHIA	Michele
GARRA	Alessandra
GOSO	Nicolò
LEVRATTO	Eros
SCARZELLA	Roberto
SMITS	Natasja
TORELLO	Alberto
MANCONI	Andrea
GIURINTANO	Giuseppina
MINETTI	Daniela
MOLINARI	Adriano

TOTALE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
13	

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vicesindaco Francesco Garofano di presentazione e illustrazione del bilancio di previsione per il triennio, 2022,2023,2024, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Consigliere Manconi il quale compiacendosi dell'ottimo risultato che il Comune di Millesimo ha ottenuto nella competizione Borgo dei Borghi ricorda però che si tratta di un risultato frutto del lavoro delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 18 anni, passate e presenti; il piazzamento al secondo posto ha dato al Comune una immediata visibilità e conoscibilità e il Consigliere si dice però preoccupato sulla capacità dell'Amministrazione di gestire e far fruttare questo flusso di visitatori immediatamente conseguente alla popolarità acquisita; a tal proposito sottolinea come nella missione del Turismo ci siano 20.000 € in meno rispetto al 2021 e chiede che cosa abbia intenzione di mettere in campo l'Amministrazione;

UDITO il Sindaco il quale risponde che già esiste sul territorio una realtà importante quale quella di Wild Bormida;

SENTITO il Consigliere Manconi il quale sostiene che il coinvolgimento di Wild Bormida sia stato solo un colpo di fortuna e che leggendo il bilancio non si può non notare che vi sono solo 10.000 € stanziati per i parchi;

UDITO il Sindaco il quale aggiorna il Consiglio dicendo che proprio in data odierna c'è stata una riunione con Regione Liguria, alla quale il Comune ha intenzione di chiedere il triplo del contributo;

SENTITO il Vicesindaco Garofano il quale ritiene che la Regione debba per forza aiutare il Comune nel settore turistico, perché da soli è impossibile gestire;

UDITO il Sindaco il quale ricorda anche la sfortuna di aver dovuto chiudere, per motivi di sicurezza, il Ponte della Gaietta;

SENTITO il Consigliere Manconi il quale evidenzia che in parte corrente vi siano molte voci in aumento come, ad esempio, + 25.000 € per i servizi ausiliari scolastici, chiedendosi come vengano coperte queste maggiori spese; ritiene che la narrazione di questo paese è fatta da famiglie e bambini, ma anche da cittadini over 65, per i quali, invece, non è riscontrabile alcun progetto, basti pensare alla situazione preoccupante della società operaia; anticipa il voto contrario del proprio gruppo, in quanto questo bilancio non racconta il Millesimo di oggi;

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 79 in data 27/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 in data 28/09/2021 ha approvato il Documento unico di programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 in data 29/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e che il Consiglio Comunale con la presente deliberazione approva.
- la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 44 del 29/03/2022 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2023 - 2024 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) la relazione del revisore del conto;

PRESO ATTO che con deliberazione CC n. 15 del 14/06/2021 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2020;

RILEVATO che l'anno 2022 si intendono confermare le aliquote dei tributi di competenza consiliare relative all'Addizionale Comunale IRPEF, approvata con delib. CC n. 34 del 2.12.2016;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2022, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che la conversione in legge del D.L. Milleproroghe (Legge n. 15 del 25/02/2022) aveva disposto: 1) che le tariffe e i piani finanziari TARI dovessero essere approvati entro il 30 aprile 2022; 2) entro lo stesso termine i Comuni avrebbero potuto mettere mano ai regolamenti, anche nel caso in cui l'ente avesse già approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO, altresì, che nella stessa norma veniva altresì disposto lo slittamento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione al 31 maggio ed inizialmente si riteneva superata la scadenza del 30 aprile;

RILEVATO che, con la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Sostegni-ter" (Legge 25 del 28/03/2022), il legislatore ha definitivamente risolto i dubbi interpretativi disponendo all'articolo 13 comma 5-bis quanto segue: *"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

DI CONFERMARE per l'anno 2022 le disposizioni di cui alla delibera GC n. 108 del 23/09/2017, avente per oggetto: Tassa sull'occupazione permanente del suolo ed aree pubbliche degli associati C.I.V. con la quale si disponeva tra l'altro che le spese sostenute dal C.I.V.: per iniziative di promozione territoriale, siano considerate come pagamento della Tassa sull'occupazione permanente delle aree e suolo pubblico (TOSAP permanente) da parte degli associati del Centro Integrato di Via (ovvero canone unico patrimoniale);

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022-2024 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella nota integrativa al bilancio 2022;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente per i quali viene confermata la riduzione del 10%, stanziamenti che tra l'altro saranno compensati da trasferimenti erariali;

PRESO ATTO che la legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587, prevede che l'indennità di funzione degli amministratori locali dei comuni situati nelle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti della Regione permanendo la riduzione del 10% prevista dall'art. 1 comma 54 della legge 266 del 2005;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

Considerato che l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”*;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore del conto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

CON voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Manconi, Minetti, Giurintano, Molinari), nessuno astenuto, resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/1011, di cui si riportano gli equilibri finali: come risulta dall'allegato A) quadro generale riassuntivo e dall'allegato B) equilibri di bilancio 2022-2023-2024;
2. DI DARE ATTO di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
4. DI APPROVARE il documento unico di programmazione e la relativa nota di aggiornamento per il triennio 2022 -2023 -2024;
5. DI APPROVARE la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2022 -2023 -2024;
6. DI DARE ATTO che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere;
7. DI DARE ATTO che il conto del bilancio 2020, di cui si allega copia al bilancio di previsione, è stato approvato con delib. C.C. 15 del 14/06/2021;
8. DI DARE ATTO del rispetto del comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale;
9. DI CONFERMARE per l'anno 2022 le aliquote dei tributi di competenza consiliare relative all'Addizionale Comunale IRPEF di cui alla delibera CC n. 34 del 23.12.2016;

10. DI CONFERMARE per l'anno 2022 le disposizioni di cui alla delibera GC n. 108 del 23/09/2017, avente per oggetto: Tassa sull'occupazione permanente del suolo ed aree pubbliche degli associati C.I.V. con la quale si disponeva che le spese sostenute dal C.I.V., siano considerate come pagamento della Tassa sull'occupazione permanente delle aree e suolo pubblico (TOSAP permanente) da parte degli associati del Centro Integrato di Via (ovvero canone unico patrimoniale);
11. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
12. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
13. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

DI DICHIARARE la presente, con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Manconi, Minetti, Giurintano, Molinari), nessuno astenuto, resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

18 MAG 2022

per quindici giorni consecutivi.

N. 217-3753 Reg. A.P.
Messa Comunale



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 18 MAG 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 18 MAG 2022

Millesimo, 18 MAG 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO